

VRIF_RASTarst logo completo per lettere.jpg

PROGETTO

Manutenzione Straordinaria
officine automobilistiche Monserrato

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

ARST S.p.A.

PROGETTISTA

Ing. Francesco Sulis

COLLABORATORI

Ing. Fabio Iuculano

ELABORATO

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CODICE ELABORATO

R-07A

REV.

DATA

MODIFICHE

0

LUGLIO 2021

1

2

3

SCALA



trasporti regionali della sardegna

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformità alle quali dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto è **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE DI MONSERRATO**, sulla base del progetto definitivo-esecutivo predisposto da ARST, completo in tutte le sue parti e relativi accessori, secondo le modalità e condizioni riportate nella documentazione contrattuale, in perfetta relazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € **374.205,39** (euro **trecentosettantaquattromiladuecentocinque/39**), di cui:

oneri per l'esecuzione dei lavori parte a misura, assoggettabili a ribasso	-
oneri per l'esecuzione dei lavori parte a corpo, assoggettabili a ribasso	€ 350.468,18
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 23.737,21

Tabella 1

In conformità al comma 16 dell'art. 23 del Codice il costo della manodopera è individuato pari a € **100.657,15**.

I lavori oggetto dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, sono così classificati:

€ 374.205,39	categoria SOA "OG1"	Classifica II	Qualificazione obbligatoria
---------------------	---------------------	---------------	-----------------------------

Tabella 2

1.3 PREZZO A CORPO E TARIFFE

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate a corpo. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il prezzo comprende e compensa tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell'offerta e per la successiva esecuzione delle prestazioni è riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, più in generale, riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANZIE

2.2.1 Garanzia a corredo dell'offerta

Per la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia nelle forme e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

2.2.2 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso decreto. Inoltre, dovrà essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

ARST può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione - da parte di ARST - della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione, questa dovrà essere intestata ad ARST. **È espressamente esclusa** la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3 POLIZZE

L'Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali ecc.) dovrà altresì stipulare le assicurazioni elencate in appresso, che dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo cui esse si riferiscono e, comunque, fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.

2.3.1 Garanzia per l'anticipazione

Per l'esecuzione dell'appalto sarà corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST. **È espressamente esclusa** la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3.2 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e opere

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

2.3.2.1 Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Sezione A	Somme assicurate alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
Partita 1 – Opere	500'000	10	-	-	10'000
Partita 2 – Opere preesistenti	1.000'000	10	-	-	10'000
Partita 3 – Demolizione e sgombero	150'000	10	-	-	5'000

2.3.2.2 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
	1.000'000	10	-	-	10'000

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
Consegna dei lavori	Emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, è redatta in conformità allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.O.), poiché non disciplinata dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. L'efficacia dell'assicurazione non cesserà se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di presa in consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.
2. In caso di interruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve intendersi automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in questo caso quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine "**esecuzione dei lavori**", ai fini della polizza CAR deve intendersi qualunque attività – anche propedeutica - svolta dall'Appaltatore per garantire la perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell'appalto.

La suddetta polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni specifiche della sezione A di cui all'art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- danni da forza maggiore;
- danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

in deroga alle esclusioni specifiche della sezione B di cui all'art. 12 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose che l'Assicurato abbia in proprietà, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
- i danni derivanti da polvere;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;
- i danni a cavi e condutture sotterranee;
- i danni da forza maggiore;

in deroga alle delimitazioni dell'assicurazione di cui all'art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi pubblici di trasporto;
- i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate dall'appaltatore, prevarranno le condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrà essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticità dovrà espressamente dichiarare l'identità, la qualifica ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

2.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

2.5.1 Premessa

In ossequio a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presente *Disciplina del Subappalto* si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al subappalto e Subcontratti diversi).

Coerentemente alle indicazioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono individuate le seguenti tipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto

È il contratto con il quale l'Appaltatore affida a Terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).

B. Subcontratto

Altri contratti, stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto di lavori, ma non ricadenti nelle casistiche definite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dei Contratti di Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

Sub Affidatario

È l'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con l'Appaltatore.

2.5.2 Autorizzazione al subappalto e comunicazione di subcontratto

Ai sensi della normativa vigente, l'Appaltatore può affidare a Terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST.

L'autorizzazione di ARST non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare ad ARST il nome del Subcontraente, l'importo del Subcontratto e l'oggetto del Subcontratto medesimo, anche ai fini dell'obbligo del Committente di acquisire - laddove previsto dalla legge o dal contratto di appalto - la pertinente documentazione antimafia.

All'atto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, oltre alla completezza della documentazione a corredo della richiesta, ARST verifica preliminarmente che:

- a) l'affidatario del subappalto faccia parte della terna dichiarata in sede di offerta, qualora obbligatorio;
- b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARST, inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attività definite come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", dal comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012. In tale caso, troveranno applicazione le norme di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto *"nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* (le cd. "white list"). Viceversa saranno effettuati i "controlli antimafia".

Il perfezionamento dell'iter autorizzativo per i subappalti e i subcontratti ad essi assimilati o di quello meramente comunicativo per i subcontratti **non costituisce mai autorizzazione, implicita o ipso iure, ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall'Appaltatore.**

Il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte di ARST avviene mediante specifica comunicazione all'Appaltatore.

La richiesta di autorizzazione al Subaffidamento, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della comunicazione (per i Subcontratti), deve necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dell'importo degli oneri di sicurezza;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni);
- g) Termine utile del contratto di subaffidamento (termini previsti per l'inizio e per il completamento delle prestazioni);

Inoltre, l'istanza per i subappalti e i contratti assimilabili dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e/o documenti:

1. Dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
3. Dichiarazione resa dall'Appaltatore di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008;
4. Dichiarazione resa dall'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento) e corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;
6. *(se del caso)* Dichiarazione resa dal subappaltatore di essere una micro o una piccola impresa;
7. *(se del caso)* Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso di abilitazioni/certificazioni specifiche previste per norma per l'esecuzione della prestazione oggetto di subaffidamento;
8. *(nel caso di subappalti di lavori di importo pari o inferiore a 150'000€)* Dichiarazione resa dal subappaltatore sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
9. *(nel caso di subappalti di lavori di importo superiore a 150'000€)* Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA coerente, ovvero presentazione di copia della stessa attestazione;
10. Certificato di iscrizione camerale del subappaltatore;
11. Patto di Integrità sottoscritto dal subappaltatore;
12. *(se del caso)* Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

1. che l'Appaltatore praticherà al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
2. che l'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;
3. sugli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, con l'indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
4. sul rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e *(se del caso)* del Patto di Integrità;

La mancanza dei dati e allegati sopra citati determinerà l'impossibilità alla prosecuzione dell'iter autorizzativo.

2.5.3 Tempistica dell'accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, e solo se corredata da tutta la documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:

- Il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego;
- Il termine di 15 (quindici) giorni, per l'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati all'Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa, fatti salvi gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

2.5.4 Rilascio atto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione

ARST comunica all'Appaltatore l'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

2.5.5 Atto di revoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro negativo circa la veridicità degli elementi dichiarati, ARST predispone l'Atto di Revoca della autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile, che sarà comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all'impresa da parte del D.L., il Committente può predisporre Atto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di sicurezza dell'esercizio e di qualità delle prestazioni rese.

2.5.6 Verifica subcontratti

Nelle ipotesi di Subcontratto l'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare il nome del Subcontraente, l'importo del contratto nonché l'oggetto del Subcontratto medesimo.

L'Appaltatore deve altresì trasmettere, ove l'importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro e contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni:

- a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. 502016 e s.m.i.;
- b) (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;
- c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integrità.

2.5.7 Esecuzione delle lavorazioni subaffidate

Nel caso di subappalto l'Appaltatore è tenuto, se non avesse già provveduto al riguardo, a depositare almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, il contratto di subappalto autorizzato.

Inoltre, prima dell'inizio delle prestazioni autorizzate l'Appaltatore deve:

- trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coerente con il POS dell'Appaltatore e con il PSC;
- aggiornare e trasmettere, in caso di incoerenza con il precedente, i due documenti POS Appaltatore e PSC;
- trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- aggiornare il cartello di cantiere con il nominativo del subappaltatore autorizzato.

A seguito della presentazione ed approvazione dei documenti necessari all'esecuzione dei lavori subappaltati, il D.L. e/o il CSE per le rispettive competenze, formalizzeranno l'autorizzazione all'inizio dei lavori subappaltati autorizzati.

Il D.L. verifica "sul campo" l'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere non si concretizzino in altre tipologie di Sub Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committente.

Inoltre il D.L. e il CSE verificano che al subappaltatore siano stati effettivamente praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e che l'affidatario abbia corrisposto allo stesso subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso.

In caso contrario, il D.L. o il CSE inibisce - con OdS verso l'Appaltatore- qualsiasi ulteriore attività del Subcontraente.

2.5.8 Controlli: quote, pagamenti, percentuale di ribasso e oneri della sicurezza

ARST corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni rese dagli stessi, nei casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Inoltre, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Committente si avvale del D.L. e del CSE per verificare il rispetto dei richiamati obblighi; il D.L. ed il CSE durante l'esecuzione dell'opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per il seguito di competenza.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa

ARST svolgerà direttamente la direzione dei lavori o tramite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell'inizio delle prestazioni, potrà essere sostituita in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste attinenti all'esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed il rappresentante dell'Appaltatore incaricato.

L'Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrebbe compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di beni o di servizi che comportino un aumento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le attività eseguite dall'Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e richiedere l'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché l'acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

È in facoltà della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati.

L'attività e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocati dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal Decreto n.49 del 7 marzo 2018, e dalla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, in quanto compatibili.

2.6.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra l'altro, a carico dell'Appaltatore compresi e compensati nell'importo d'appalto gli oneri relativi a:

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per l'effettuazione di rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;
- le spese per l'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

I macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

Il silenziamento dei macchinari dovrà risultare da apposita documentazione tecnica che l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva, inoltre, di fare verificare la rumorosità dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorosità superiori a quelle documentate, tutte le spese occorrenti per l'accertamento saranno poste a carico dell'Appaltatore il quale dovrà, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all'adeguamento o sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualità possa comportargli il riconoscimento di proroghe o sospensioni.

2.8 PIANI DI SICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori, tutti gli obblighi ed adempimenti previsti – in particolare – dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'eventuale, ulteriore, proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché un piano operativo di sicurezza, entrambi riferiti alla progettazione esecutiva/costruttiva.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, tra l'altro, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le imprese. I datori di lavoro di queste ultime, durante l'esecuzione dell'appalto, dovranno altresì rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, i dati e i documenti seguenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 recante la data certa e le firme indicate all'art. 28, comma 2, dello stesso decreto. Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008) redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI 06.12.2012) recante la data certa e le firme indicate all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;
4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore è - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST provvederà, prima del termine fissato per la consegna delle prestazioni, a fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nei propri siti di competenza in cui sono da realizzare gli interventi oggetto d'appalto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte da ARST nell'ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di coordinamento.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto ad esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono, comunque, vincolanti per l'Appaltatore.

2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell' art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., l'Appaltatore prima dell'inizio dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione:

1. Attestati, in corso di validità, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori presenti in cantiere e delle figure indicate:
 - formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto al Primo Soccorso;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto all'Antincendio;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;
 - formazione specifica per i lavoratori che impiegano DPI di III categoria;
 - formazione specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota;
 - formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Decreto Interministeriale del 04-03-2013);
2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dell'idoneità alla mansione dei lavoratori presenti in cantiere;
3. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
4. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.7 Altre indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilità ARST S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETÀ DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progetti forniti o che saranno forniti dall'Appaltatore, o comunque richiesti da ARST nel corso dell'espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva proprietà di ARST, a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d'appalto.

Pertanto, ARST avrà la completa libertà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltà di apportarvi modifiche di qualunque genere.

L'ARST si riserva, quindi, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relativi a brevetti.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5 anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e costruttivi, prodotti nel corso della prestazione.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a:

- non permettere l'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all'espletamento delle prestazioni affidategli;
- non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici attinenti alla realizzazione dell'opera, o comunque alle altre opere di proprietà ARST, delle quali il personale dipendente o incaricato dall'Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

In caso di inosservanza dei predetti impegni è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati.

2.10 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.10.1 Generalità

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di gara, e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, si intendono – sempre e comunque - compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

2.10.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità dei flussi di traffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non provocare aggravii di notevole entità nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e nelle ore di punta. La segnaletica temporanea è un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del traffico di alcune strade l'Appaltatore dovrà concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso però che, qualora per particolari esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurre la durata, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna, anche se l'avviso della riduzione sia dato all'ultimo momento.

2.10.3 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze con edifici e fabbricati presenti in prossimità dei cantieri, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle costruzioni presenti.

ARST, anche per il tramite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano ed extraurbano circostante la sede dei lavori.

Nella rielaborazione del cronoprogramma dei lavori (Programma dei lavori operativo) l'Appaltatore dovrà tenere in particolare conto sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entità, con le opportune opere atte a prevenirli, o necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

Al fine di evitare o di rendere meno pesanti eventuali contenziosi con i proprietari di immobili prossimi alla linea ferroviaria l'Appaltatore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio basata su fotografie e con eventuali altri dispositivi e/o apparecchiature per documentare la situazione degli edifici in situazioni di rischio, prima dell'apertura dei cantieri ed eventualmente nel corso dei lavori.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre il documento Programma dei Lavori Operativo PLO, quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLO deve essere redatto per tenere conto dell'organizzazione propria dell'Appaltatore nella gestione del cantiere.

La mobilitazione dei cantieri avverrà a partire dalla data di consegna dei lavori.

Durante la mobilitazione e in parallelo all'installazione del cantiere, l'Appaltatore concorderà con la D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi, nonché per la contabilizzazione dei lavori.

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto definitivo-esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto.

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture è a carico e cura dell'Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente.

L'accesso ai cantieri è permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST, del Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati dalla D.L. o da ARST.

I cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna definitiva.

In particolare, l'Appaltatore provvederà ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione definitiva, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma (programma dei lavori operativo) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati, sgombri e ben sistemati.

3.4 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato del cantiere e dei lavori.

L'Appaltatore sottoporrà alla D.L., ogni quindici giorni, una relazione sullo stato dei lavori che tratterà almeno i seguenti argomenti:

- personale presente in cantiere, per area di lavoro e per impresa, comprese quelle in subappalto;
- idoneità del personale secondo i termini di legge;
- attrezzature presenti in cantiere e relative certificazioni di legge;
- attività in esecuzione alla data della relazione;
- avanzamento delle attività di esecuzione;
- previsioni di completamento dell'opera o di parte di essa, eventualmente riformulate;

- analisi di eventuali ritardi e proposte di revisione del programma e della mobilitazione per un loro eventuale recupero.

3.5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITÙ

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti, necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e ottenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le relative indennità ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o cessione volontaria e le spese relative. L'attività amministrativa di predisposizione degli atti e documenti occorrenti (compresi rilievi) è a carico dell'Appaltatore, compresa e compensata nell'importo di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative a contenzioso imputabile a comportamento dell'Appaltatore.

Le somme occorrenti per indennità di occupazione temporanea, di espropriazione e di servitù saranno erogate direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltà di controllare, in ogni stadio e sviluppo dell'appalto, la regolarità e la legittimità formale e sostanziale dei comportamenti dell'Appaltatore nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantieri.

3.6 AREE DI DEPOSITO

Qualora si presenti il caso, l'Appaltatore predisporrà, a sua cura e spese, adatte aree di deposito, eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietro richiesta dell'Appaltatore, potrà concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietà ARST che dovessero risultare disponibili a tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorran altre aree o quelle individuate non siano disponibili, resta a carico dell'Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze, la reperibilità (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

3.7 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di suo gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi nel cantiere.

3.8 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all'Appaltatore tutto quanto occorrente per l'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilità:

- provvedere a tutte le attività dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;
- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;

- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all'esecuzione anche delle suddette attività sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

L'Affidatario dovrà, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisorie, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc.) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltà di svolgere i lavori nel modo che riterrà più opportuno, concordandoli preventivamente con l'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere, e senza interferire con le attività aziendali ARST. Allo scopo è responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

4. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

4.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sottoscrizione del Contratto d'appalto sarà effettuata la consegna delle prestazioni con apposito Verbale in contraddittorio tra l'Appaltatore e la D.L.

I termini essenziali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelli di cui all'art. 4 del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all'art. 8 del contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento di una eventuale penale, si provvederà escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell'art. 2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione. Né sarà riconosciuto in nessun caso o circostanza, alcun maggior onere o compenso all'Appaltatore, anche nell'ipotesi che lo stesso dia evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.

4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al più di quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza:

- Programma dei Lavori Operativo di cui al paragrafo 3.1;

4.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi imputabili all'Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l'insorgere di scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente punto.

In ogni caso in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto, ed entro 24 ore dal loro verificarsi, l'insorgere e il cessare di tali eventi.

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri stabiliti all'art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo onere è compreso e compensato dal corrispettivo dell'appalto.

La presa in consegna definitiva avverrà, comunque, dopo l'esito favorevole del collaudo finale; peraltro ARST potrà chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venire meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel rispetto degli impegni contrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L. e dagli organi di controllo e collaudo.

ARST darà avviso all'Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi; l'Appaltatore, conseguentemente, dovrà provvedervi entro il termine fissato. In difetto vi provvederà ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti dell'Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché dell'IVA.

4.5 PERIODO DI GARANZIA

Dalla data dell'emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni decorre il periodo di garanzia di tutti gli impianti, opere, apparecchiature e loro componenti, etc., realizzate o fornite.

Quando nella documentazione progettuale in genere e nel Capitolato Tecnico in particolare, non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è non inferiore ad un anno, sempre che l'Appaltatore non abbia offerto maggiori durate.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del contratto, nonché eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell'intervento di ripristino.

4.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

4.6.1 Generalità

Sarà effettuato il collaudo dell'opera. Al riguardo, il certificato di collaudo, poiché trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro sarà sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 4.5 circa la durata della garanzia.

4.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che l'Appaltatore dovrà sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. I campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, l'intera fornitura potrà essere rifiutata e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell'Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrà essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d'arte, a totale carico dell'Appaltatore.

5. CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

5.1 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Non è prevista alcuna forma di revisione prezzi o di adeguamento del prezzo, pertanto sia il prezzo d'appalto offerto sia i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari (giustificativi del prezzo d'appalto) si intendono offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del c.c., per cui rimane stabilito che tali prezzi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali protrazioni del termine utile per l'esecuzione delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse, novazioni del termine e sospensioni dei lavori ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto è, come detto, per la parte a corpo invariabile e per la parte a misura i prezzi sono invariabili per l'unità di misura. Il corrispettivo a corpo e i prezzi delle parti a misura comprendono e compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, compresi quelli relativi all'espletamento della progettazione dell'opera provvisoria, della progettazione costruttiva, di dettaglio e "come costruito", e di qualunque altro onere che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, per osservare tutte le prescrizioni esecutive contenute sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati, ovvero per realizzare tutte quelle opere e lavorazioni anche aggiuntive (per quantità e/o qualità) che si fossero rese necessarie per garantire un'esecuzione a "regola d'arte".

5.2 MISURA DEGLI AVANZAMENTI

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, mediante frazionamento percentuale per la parte dell'importo a corpo, commisurato all'avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori, su un apposito libretto delle misure, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi i lavori a corpo, registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

In ogni caso, la contabilizzazione potrà avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi formali, e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L., nello stabilimento di produzione o in cantiere. Di tali adempimenti saranno redatti appositi verbali.

L'importo da liquidare risulterà dal relativo certificato di pagamento, emesso in base ad appositi stati di avanzamento, con i quali saranno contabilizzati gli effettivi avanzamenti di ciascuna prestazione.

5.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalità di pagamento sono indicate all'art.7 del contratto.

5.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore, provvederà ad emettere regolare fattura, la cui liquidazione avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di contabilizzazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la liquidazione della fattura.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della ritardata emissione del certificato di pagamento), l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL.

ARST, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto e suoi allegati, si intende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la propria posizione. Qualora, l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., ARST potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

5.5 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo intercorso dall'ultima contabilizzazione - sarà redatto il conto finale, nonché la relazione di accompagnamento predisposta dalla D.L.

Il termine dei trenta giorni decorre – in ogni caso – dal momento in cui sono state ottemperate dall'Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterà, quindi, l'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione, nei termini di cui al precedente punto 5.4.

5.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

5.7 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all'appalto in questione sarà erogata l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo di Contratto. L'anticipazione sarà corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto al punto 2.3.1.

5.8 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti, modifiche, integrazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche comprendono, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei POS.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra ARST e l'Appaltatore. In caso di disaccordo, l'Affidatario non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) da listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati Listini ufficiali:

- RFI – Elenco tariffe - Anno 2019;
- Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2018 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso d'asta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

6. CONTROVERSIE

6.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all'esecuzione delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, oltre che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate. Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze continuative l'Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto già comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) è obbligato a confermare la contestazione e l'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata a.r. o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In entrambi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del Committente), l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva alla data della lettera raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non è necessaria solo nel caso in cui il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilità sono sottoposti all'Appaltatore nell'intervallo di tempo tra il verificarsi dell'evento e il termine dei quindici giorni. In tal caso se l'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel registro le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non è obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. Entro trenta giorni dalla esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca l'Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità.

6.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

6.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate

dall'Appaltatore, con le modalità e i termini di cui paragrafo 6.1 derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari

7. SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO	2
1.1 Premessa	2
1.2 Prestazioni oggetto dell'appalto e importo a base di gara.....	2
1.3 Prezzo a corpo e tariffe	2
2. DISPOSIZIONI GENERALI	2
2.1 Normativa di riferimento: osservanza di capitolati generali, speciali, leggi, norme e prescrizioni 2	
2.2 Garanzie	2
2.2.1 Garanzia a corredo dell'offerta	2
2.2.2 Garanzia definitiva	3
2.3 Polizze.....	3
2.3.1 Garanzia per l'anticipazione	3
2.3.2 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e opere 3	
2.4 Altre Condizioni.....	5
2.5 Disciplina del subappalto	5
2.5.1 Premessa	5
2.5.2 Autorizzazione al subappalto e comunicazione di subcontratto	6
2.5.3 Tempistica dell'accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione.....	7
2.5.4 Rilascio atto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione.....	8
2.5.5 Atto di revoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati	8
2.5.6 Verifica subcontratti.....	8
2.5.7 Esecuzione delle lavorazioni subaffidate	8
2.5.8 Controlli: quote, pagamenti, percentuale di ribasso e oneri della sicurezza.....	9
2.6 Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture	9
2.6.1 Premessa	9
2.6.2 Poteri e compiti.....	9
2.6.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.	10
2.7 Impiego di macchinari silenziosi	10
2.8 Piani di sicurezza e coordinatori	10
2.8.1 Norme di sicurezza generali	10
2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10
2.8.3 Sicurezza sul luogo di lavoro	10
2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento	11
2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento	11
2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza	11
2.8.7 Altre indicazioni	12
2.9 Proprietà dei progetti. Riservatezza della documentazione di gara.....	12
2.10 Particolari vincoli nella condotta dei lavori	13

2.10.1	Generalità	13
2.10.2	Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità	13
2.10.3	Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere	13
3.	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	14
3.1	Mobilitazione dei cantieri	14
3.2	Custodia e pulizia dei cantieri	14
3.3	DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI	14
3.4	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE.....	14
3.5	OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITÙ	15
3.6	AREE DI DEPOSITO.....	15
3.7	DISCIPLINA DEI CANTIERI	15
3.8	ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	15
4.	TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI	16
4.1	Consegna delle prestazioni	16
4.2	Documenti da presentare prima della consegna dei lavori.....	17
4.3	Sospensione dei lavori	17
4.4	Manutenzione delle opere e forniture eseguite.....	17
4.5	Periodo di garanzia.....	18
4.6	Collaudo ed accettazione delle opere e dei materiali.....	18
4.6.1	Generalità	18
4.6.2	Prove e campionature	18
5.	CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI	19
5.1	Invariabilità dei prezzi.....	19
5.2	Misura degli avanzamenti	19
5.3	Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto	19
5.4	Modalità di pagamento.....	19
5.5	Conto finale	20
5.6	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	20
5.7	Anticipazione	20
5.8	Variazione delle opere progettate	20
6.	CONTROVERSIE	21
6.1	Contestazioni	21
6.2	Transazione.....	22
6.3	Foro competente	22
7.	SOMMARIO.....	24